Civile Ord. Sez. 3 Num. 27450 Anno 2026
Presidente: RUBINO LINA
Relatore: ROSSETTI MARCO
Data pubblicazione: 21/10/2026

Oggetto: espropriazione immobiliare - opposizione di terzo - eccezione di usucapione - opponibilità al creditore ipotecario - esclusione - conseguenze.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso n. 7654/24 proposto da:

-) **Tripodi Francesco**, domiciliato *ex lege* all'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dagli avvocati Mario Luciano Crea e Francesco Madeo;

- ricorrente -

contro

-) **Pasqua Luigi**, domiciliato *ex lege* all'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dagli avvocati Maria Clara Ciconte e Luigi Amato;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro 6 febbraio 2024 n. 110;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 settembre 2026 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti;

FATTI DI CAUSA

1. La società Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., creditrice ipotecaria della società Mecom s.r.l., nel 2006 iniziò l'esecuzione forzata nei confronti della debitrice, pignorando l'immobile concessole in garanzia e sito a Santa Domenica Talao (CS).

2. Nel 2009 l'immobile fu venduto all'asta ed aggiudicato a Francesco Tripodi il 25.9.2009; il successivo 13.1.2010 fu emesso dal Giudice dell'esecuzione il decreto di trasferimento, che venne trascritto il 2.2.2010.

L'aggiudicatario non riuscì ad entrare in possesso dell'immobile, in quanto risultò occupato da Luigi Pasqua.

Francesco Tripodi, munito del titolo esecutivo rappresentato dal decreto di trasferimento, iniziò l'esecuzione per rilascio nei confronti di Luigi Pasqua, secondo la disciplina applicabile *ratione temporis*.

Luigi Pasqua nel 2012 propose opposizione all'esecuzione per rilascio, deducendo:

-) di avere usucapito l'immobile;

-) che l'usucapione era stata dichiarata dal Tribunale di Paola, sezione di Scalea, con sentenza 18.12.2009 n. 370 (che in seguito passerà in giudicato nelle more del presente giudizio).

2.1. Francesco Tripodi si costituì, chiese il rigetto dell'opposizione e chiamò in causa il creditore procedente (Banca Nazionale del Lavoro), il creditore intervenuto (Banca di Credito Cooperativo " Alto Tirreno della Calabria") ed il custode giudiziario (Sabrina Sorace).

Nei loro confronti chiese che, in caso di accoglimento dell'opposizione, i terzi chiamati in causa fossero condannati, ai sensi dell'art. 2921 c.c., a restituirgli il prezzo pagato per l'aggiudicazione e risarcirgli i danni "*morali e patrimoniali"*.

Sabrina Sorace contestò la domanda e chiamò in causa il proprio assicuratore della responsabilità civile (Unipolsai s.p.a.) per essere garantita in caso di soccombenza.

3. Il Tribunale di Paola con sentenza 6.9.2021 n. 524 accolse l'opposizione e rigettò le domande proposte da Francesco Tripodi nei confronti dei tre chiamati in causa.

Il Tribunale ritenne che:

-) l'avvenuto acquisto per usucapione prevale sugli acquisti a titolo derivativo (tra i quali rientra l'aggiudicazione all'esito di espropriazione immobiliare);

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

-) la sentenza di usucapione, pronunciata all'esito di un giudizio nel quale non era stata citata la creditrice ipotecaria Banca Nazionale del Lavoro, non era opponibile a quest'ultima; di conseguenza l'aggiudicatario non poteva pretendere da essa la restituzione del prezzo, giusta la previsione del terzo comma dell'art. 2921 c.c..

La sentenza fu appellata dal soccombente.

4. La Corte d'appello di Catanzaro con sentenza 6.2.2024 n. 110 dichiarò il gravame in parte infondato ed in parte inammissibile.

La Corte territoriale ritenne che:

-) la censura rivolta avverso il capo di sentenza che accolse l'opposizione proposta da Luigi Pasqua era infondata, in quanto nel conflitto tra l'aggiudicatario e l'acquirente per usucapione "*prevale sempre il secondo*";

-) la censura rivolta avverso il capo di sentenza di rigetto della domanda rivolta contro la Banca Nazionale del Lavoro era inammissibile, perché non conteneva alcuna argomentazione intesa a confutare la statuizione con cui il Tribunale ritenne applicabile al caso di specie il terzo comma dell'art. 2921 c.c..

5. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione da Francesco Tripodi con ricorso fondato su due motivi.

Luigi Pasqua ha resistito con controricorso e depositato memoria.

Il Collegio ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all'art. 380 bis, secondo comma, c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

Col primo motivo è denunciata la violazione dell'art. 2919 c.c..

La tesi del ricorrente si può così riassumere:

-) l'art. 2919 c.c. stabilisce che, in caso di vendita forzata, "*non sono (…) opponibili all'acquirente diritti acquistati da terzi sulla cosa, se i diritti stessi non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante"*;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

-) nel giudizio di accertamento dell'avvenuta usucapione promosso da Luigi Pasqua non venne citato il creditore pignorante, con la conseguenza che la sentenza dichiarativa dell'usucapione era loro inopponibile;

-) il diritto vantato da Luigi Pasqua, in quanto inopponibile al creditore pignorante, era *ipso iure* inopponibile anche all'aggiudicatario;

-) la Corte d'appello aveva risolto il conflitto tra l'aggiudicatario e l'acquirente per usucapione limitandosi a considerare la natura originaria dell'acquisto per usucapione, senza considerare la regola dettata dall'art. 2919 c.c..

1.1. L'esame del motivo impone a questa Corte - tenendo conto anche delle eccezioni sollevate dal controricorrente - di risolvere, gradatamente ex art. 276, secondo comma, c.p.c., le seguenti questioni:

a) se il motivo ponga una questione nuova;

b) se sulla questione si sia formato il giudicato interno od esterno, in virtù dell'ordinanza di questa Corte n. 17917/23, conclusiva del parallelo giudizio di usucapione;

c) se l'eccezione di usucapione, accertata con sentenza, sia opponibile ex art. 2919 c.c. all'aggiudicatario dell'immobile usucapito;

d) se ai fini dell'opponibilità dell'usucapione all'aggiudicatario venga in rilievo la circostanza che questi, pur non partecipando al primo grado del giudizio di usucapione, abbia comunque impugnato la sentenza.

2. Sulla novità della questione.

La questione prospettata dal ricorrente col primo motivo di ricorso è nuova, ma ammissibile.

Nell'atto d'appello, infatti, non si fa menzione della questione concernente l'applicabilità al caso di specie dell'art. 2919 c.c.. Tuttavia trattasi di questione di puro diritto sulla quale il giudice di merito non si è pronunciato e quindi non preclusa nella presente sede, in quanto non richiede ulteriori accertamenti di fatto (Cass. Sez. 2, 06/06/2018, n. 14477; Cass. Sez. 2, 08/02/2016, n. 2443; Cass. Sez. 1, 13/09/2007, n. 19164).

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

3. Sul giudicato interno.

Luigi Pasqua ha eccepito l'inammissibilità del motivo (e dell'intero ricorso) sul presupposto che sull'avvenuto acquisto per usucapione dell'immobile si sarebbe formato il giudicato interno.

Sostiene che il Giudice di primo grado "*ha dato per presupposto"* l'avvenuto acquisto per usucapione, e nessuna delle parti ha impugnato tale statuizione.

3.1. L'eccezione è infondata per due indipendenti ragioni.

3.1.1. La prima ragione è che nel presente giudizio - lo riconosce lo stesso controricorrente a p. 5, primo capoverso, del controricorso - non si discute se ricorrano o no i presupposti dell'acquisto per usucapione, ovvero d'una questione sostanziale.

Si discorre di tutt'altro, e cioè se quell'acquisto sia opponibile all'aggiudicatario in sede di opposizione all'esecuzione, ovvero una questione processuale.

E' noto che l'esistenza d'un atto o d'un fatto giuridico è questione ben diversa dalla ricognizione dei suoi effetti. Così, ad es., l'atto dispositivo compiuto in frode dei creditori, quando non sia simulato, è valido ed efficace tra le parti, ma inopponibile ai creditori in caso di vittorioso esperimento dell'azione revocatoria.

Allo stesso modo, la formazione della regiudicata sull'avvenuta usucapione nel rapporto tra il possessore *ad usucapionem* ed il precedente proprietario lascia impregiudicato il problema della sua opponibilità ai creditori ipotecari ed ai creditori pignoranti: e di conseguenza all'aggiudicatario, in virtù dell'art. 2919 c.c. (da ultimo, tra le tante, Cass. Sez. 3, 05/05/2026, n. 12811).

3.1.2. La seconda ragione è che se anche si ammettesse l'opponibilità ai creditori ipotecari della sentenza dichiarativa dell'usucapione, quella sentenza non avrebbe alcun effetto sull'ipoteca, e di conseguenza, sui diritti dell'aggiudicatario.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Questa Corte infatti, recependo i princìpi stabiliti dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 160 del 2024, ha già stabilito che *"l'acquisto a titolo originario per usucapione non ha un effetto estintivo dell'ipoteca precedentemente iscritta"* (Cass. Sez. 3, 09/01/2025, n. 565, Rv. 673536 - 02, alla cui ampia motivazione si può qui rinviare ex art. 118, primo comma, disp. att. c.p.c.).

4. Sul giudicato esterno.

Parallelamente al processo di esecuzione (iniziato nel 2006 e concluso nel 2010) Luigi Pasqua introdusse dinanzi al Tribunale di Paola, sezione di Scalea, un giudizio di accertamento di avvenuta usucapione, iniziato nel 2008 e concluso nel 2009.

La domanda fu proposta nei soli confronti del proprietario dell'immobile, la società Mecom s.r.l., dichiarata fallita sin dal 2005.

Al primo grado del giudizio di usucapione non parteciparono il creditore pignorante, né il creditore intervenuto, né la curatela fallimentare, né l'aggiudicatario.

La sentenza dichiarativa dell'avvenuta usucapione (che Luigi Pasqua notificò alla Mecom s.r.l. il 26.1.2010 (e dunque tredici giorni dopo il decreto di trasferimento dell'immobile a Francesco Tripodi, e quattro anni e mezzo dopo la dichiarazione di fallimento) fu impugnata in via principale da Francesco Tripodi, ed in via incidentale adesiva dalla Banca Nazionale del Lavoro.

La Corte d'appello di Catanzaro dichiarò l'impugnazione tardiva ex art. 325 c.p.c., sul presupposto che la notifica della sentenza effettuata nei confronti del legale rappresentante della Mecom s.r.l., proprietaria fallita dell'immobile, aveva fatto decorrere il termine breve per l'impugnazione anche nei confronti dell'aggiudicatario, quale successore a titolo particolare nel diritto di proprietà.

4.1. Questa Corte, con ordinanza 22.6.2023 n. 17917, ha rigettato il ricorso proposto da Francesco Tripodi avverso la sentenza che dichiarò inammissibile il suo gravame avverso la sentenza dichiarativa dell'usucapione.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

La suddetta decisione di questa Corte ha condiviso il giudizio di tardività del gravame ex art. 325 c.p.c. affermando che:

a) l'aggiudicazione all'esito dell'esecuzione per espropriazione immobiliare è un acquisto a titolo derivativo;

b) l'aggiudicatario è quindi un successore a titolo particolare del debitore espropriato;

c) di conseguenza la sentenza di usucapione pronunciata nei confronti del debitore espropriato fa stato - ex art. 111, comma quarto, c.p.c. - nei confronti dell'aggiudicatario, "*salva l'eventuale operatività delle limitazioni previste dagli artt. 2915 e 2919 c.c.*".

La suddetta ordinanza ritenne di aggiungere che le suddette limitazioni "*non ricorrono a fronte del dedotto acquisto per usucapione*", sul presupposto che l'acquisto per usucapione prevalesse su tutti gli acquisti a titolo derivativo, ivi compreso quello per aggiudicazione *sub hasta*.

Ma questa affermazione costituisce un mero *obiter dictum*: il *decisum* dell'ordinanza di questa Corte n. 17917/23 è una statuizione di tardività del gravame e dunque una pronuncia in rito.

Da una decisione in rito non discende alcun vincolo di giudicato sul merito, a nulla rilevando che per pervenire alla decisione in rito il giudice abbia affrontato anche questioni di merito (Cass. Sez. 3, 24/07/2024, n. 20636, Rv. 671956 - 01; Cass. Sez. 1, 22/10/2020, n. 23130, Rv. 659515 - 01). Il giudicato infatti non si forma sulle questioni e sui fatti che, rispetto alla decisione in rito, hanno costituito meri antecedenti logici della decisione in rito (*ex multis,* Cass. Sez. 3, 16/11/2022, n. 33733, Rv. 666149 - 01; Cass. Sez. 2, 03/12/2021, n. 38230, Rv. 663025 - 01) oppure meri *obiter dicta* (*ex multis,* Cass. Sez. 1, 24/11/2004, n. 22212, Rv. 582130 - 01).

5. Sul merito della censura.

Il motivo è fondato.

Il combinato disposto degli artt. 2913 e 2919 c.c. equipara, quanto al regime delle eccezioni opponibili, la posizione del creditore pignorante a quella dell'aggiudicatario. Quel che è inopponibile all'uno sarà inopponibile all'altro,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

e viceversa (*ex multis*, Sez. 2, Sentenza n. 28853 del 2021, § 4.5 dei "Motivi della decisione"; nonché Cass. Sez. 3, 18/01/2024, n. 2020, §§ 7, 9 e 10).

5.1. Nel caso di specie, per quanto già detto (*supra,* § 3.1.2), da un lato va ribadito che la sentenza di usucapione non cancella le ipoteche, e che la c.d. *usucapio libertatis* non è che un falso mito privo di base normativa (Cass. 565/25, cit.). Sicché, se la sentenza di usucapione non nuoce al creditore ipotecario, non potrà nuocere nemmeno all'aggiudicatario, in virtù della previsione di cui all'art. 2919 c.c..

5.2. Dall'altro lato, è incontroverso che al giudizio di usucapione non parteciparono i creditori procedenti né quelli intervenuti: non perché restarono contumaci, ma perché non furono convenuti.
La sentenza dichiarativa dell'usucapione, pertanto, sarebbe comunque inopponibile ai creditori procedenti, e di conseguenza è inopponibile anche all'aggiudicatario, come stabilito dall'art. 2919 c.c..
"Inopponibile" vuol dire che Luigi Pasqua non può invocare quella sola sentenza, nei confronti dell'aggiudicatario, per dimostrare di avere usucapito l'immobile.
La Corte d'appello, dovendo stabilire chi prevalesse nel conflitto tra l'acquirente per usucapione e quello per aggiudicazione, ha affermato un principio in astratto corretto: prevale l'acquisto per usucapione.
Ha trascurato però di considerare che in tanto l'acquisto per usucapione è opponibile all'aggiudicatario, in quanto sia opponibile al creditore ipotecario.
Ma l'acquisto per usucapione nel caso di specie era inopponibile al creditore ipotecario:

-) *in iure*, perché per quanto detto l'usucapione non cancella le preesistenti ipoteche;

-) *in facto*, perché in ogni caso il creditore ipotecario rimase estraneo al giudizio di usucapione.

In ciò è consistita la violazione dell'art. 2919 c.c..

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Tale norma infatti - secondo l'interpretazione prevalente - si applica ai soli atti dispositivi a titolo derivativo, e quindi rende opponibile all'aggiudicatario l'usucapione come fatto acquisitivo. La medesima norma tuttavia, non si occupa degli effetti della regiudicata, e non consente di rendere opponibile all'aggiudicatario il giudicato che accerta l'usucapione, se esso non è opponibile ai creditori procedenti perché formatosi senza la loro partecipazione necessaria (Cass. Sez. 3, 26/06/2023, n. 18185; Cass. Sez. 3, 18/09/2012, n. 15698).

5.3. Luigi Pasqua ha contrastato il motivo in esame sostenendo che Francesco Tripodi e la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. non furono affatto estranei al giudizio di usucapione. Essi infatti, pur non avendo partecipato al giudizio di primo grado, impugnarono la sentenza che lo concluse: Francesco Tripodi la impugnò "*nella qualità di successore*" della Mecom s.r.l.; la Banca Nazionale del Lavoro aderì all'appello principale.
Il controricorrente ne trae la conclusione che i due appellanti avrebbero "*accettato il processo in statu et terminis"*, e di conseguenza "*la sentenza dichiarativa di usucapione, che ha concluso il processo, dispiega i suoi effetti anche nei confronti del creditore ipotecario (BNL), il quale non potrà far valere l'inopponibilità in un citeriore autonomo giudizio".*

5.4. L'eccezione è infondata alla luce dei princìpi già stabiliti da questa Corte con la sentenza 565/25, più volte richiamata.
Ad abundantiam, rileva il Collegio che essa comunque trascura alcuni princìpi cardine del diritto processuale.
Nel giudizio di usucapione sia il creditore il quale abbia trascritto il pignoramento immobiliare sul bene (che si assume) usucapito prima della trascrizione della domanda; sia il creditore ipotecario che abbia iscritto l'ipoteca prima della trascrizione della domanda, sono litisconsorti necessari (Cass. Sez. 3, 05/05/2026, n. 12811, con riferimento all'ipotesi del creditorio pignoratizio; Cass. Sez. 3, 13/11/2019, n. 29325, con riferimento all'ipotesi del creditore ipotecario).

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Nel caso di specie tuttavia la Banca Nazionale del Lavoro, creditore ipotecario e pignorante, non ha partecipato al primo grado del giudizio di usucapione.
Quando viene violato l'art. 102 c.p.c. e un litisconsorte viene pretermesso, il processo è viziato da nullità, ed è pertanto inopponibile al litisconsorte pretermesso.
Se, ciononostante, il litisconsorte pretermesso dovesse impugnare tardivamente la sentenza (si può prescindere in questa sede dall'ipotesi di cui all'art. 327, secondo comma, c.p.c.), e l'appello sia per questa ragione dichiarato inammissibile, la sentenza di primo grado resta a lui inopponibile, per più ragioni.
In primo luogo, perché la pronuncia che dichiara inammissibile l'appello a causa della sua tardività è una pronuncia di rito, non di merito. Essa quindi non accerta obblighi o diritti a carico del litisconsorte pretermesso.
In secondo luogo perché la pronuncia che dichiara inammissibile l'appello a causa della sua tardività non si sostituisce alla sentenza di primo grado, ma la conferma. E poiché la sentenza di primo grado non è stata pronunciata nei confronti del litisconsorte pretermesso, essa non può estendere la propria efficacia soggettiva nei confronti di quest'ultimo.
In terzo luogo perché la sentenza passata in giudicato fa stato "fra le parti" (art. 2909 c.c.), e quindi non ha effetto nei confronti di chi sia rimasto estraneo al giudizio.
In quarto luogo (ed è quel che più rileva), perché ritenere che la sentenza di usucapione pronunciata fra il possessore ed il proprietario sia opponibile al creditore ipotecario significherebbe vincolare quest'ultimo ad accertamenti compiuti in un giudizio nel quale non si è potuto difendere: una interpretazione dunque che sarebbe in contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost., oltre che con l'art. 6, § 1, della Convenzione EDU.

5.5. In conclusione: la tardività dell'appello proposto dal litisconsorte necessario pretermesso consuma il potere di impugnazione (art. 358 c.p.c.), ma non per questo rende la sentenza di primo grado opponibile a chi, dovendo obbligatoriamente partecipare al giudizio, ne sia stato lasciato

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

(deliberatamente?) fuori. Qualsiasi diversa lettura della legge non solo violerebbe i princìpi sopra indicati, ma costituirebbe un argine rotto a frodi d'ogni tipo.

5.6. La sentenza impugnata va perciò cassata in applicazione dei seguenti princìpi di diritto:

"*La sentenza dichiarativa dell'usucapione non travolge le ipoteche gravanti sul bene usucapito. Essa pertanto è inopponibile al creditore procedente nell'espropriazione immobiliare e, di conseguenza, è inopponibile all'aggiudicatario ex art. 2919, secondo periodo, c.c.*".

"La sentenza d'appello che dichiari tardivo l'appello proposto dal litisconsorte necessario pretermesso non rende vincolante per quest'ultimo il giudicato di primo grado cui non ha partecipato".

6. Il secondo motivo di ricorso.

Col secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione del giudicato interno. Nell'illustrazione del motivo il ricorrente espone una tesi così riassumibile:

-) il Tribunale rigettò la domanda di restituzione del prezzo proposta dall'odierno ricorrente nei confronti dei creditori procedenti, sul presupposto che la sentenza di usucapione fosse ad essi inopponibile;

-) se la sentenza di usucapione era inopponibile ai creditori pignoranti ed intervenuti, *a fortiori* si sarebbe dovuta ritenere inopponibile anche all'aggiudicatario giusta la previsione dell'art. 2919 c.c.;

-) perciò la Corte d'appello, nel confermare la statuizione di rigetto della domanda di ripetizione del prezzo, avrebbe dovuto per ciò solo rilevare la formazione del giudicato su tale inopponibilità e sulla sua conseguenza (che il ricorrente chiama "presupposto"), ovvero l'inopponibilità della sentenza di usucapione anche all'aggiudicatario.

6.1. Il motivo resta assorbito dall'accoglimento del primo motivo.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

7. La ritenuta erroneità della sentenza impugnata non impone la cassazione con rinvio.
Infatti, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, è possibile decidere la causa nel merito.

7.1. A tal riguardo va innanzitutto rilevato che:

-) Francesco Tripodi non ha impugnato in appello le statuizioni di rigetto delle domande da lui proposte nei confronti della Banca di Credito Cooperativo " Alto Tirreno della Calabria" e di Sabrina Sorace;

-) Francesco Tripodi non ha impugnato per cassazione le statuizioni di rigetto delle domande da lui proposte nei confronti della Banca Nazionale del Lavoro.

Su tutte le suddette domande deve rilevarsi l'avvenuta formazione del giudicato interno, con assorbimento della domanda di garanzia proposta da Sabrina Sorace nei confronti della società Unipolsai s.p.a..

7.2. L'opposizione all'esecuzione proposta da Luigi Pasqua va rigettata in quanto infondata, per le ragioni esposte nella motivazione che precede.

8. La decisione della causa nel merito impone a questa corte di liquidare le spese dei precedenti gradi di giudizio.
Tali spese vanno poste a carico del soccombente, ex art. 91 c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo, d'ufficio in mancanza di nota spese.
La liquidazione deve avvenire per il primo grado di giudizio tenendo conto dei parametri di cui al d.m. 55/14 anteriori alle modifiche di cui al d.m. 147/22, entrato in vigore il 28 agosto 2022. La sentenza di primo grado è stata infatti pubblicata il 6.9.2021, sicché la prestazione professionale del difensore per quel grado di giudizio si esaurì prima dell'introduzione dei nuovi parametri (*ex multis*, Cass. Sez. 3, 13/07/2021, n. 19989, Rv. 661839 - 02).
Tutte le spese sono calcolate in base al parametro medio, assumendo quale valore della causa - in mancanza di chiare indicazioni delle parti - il prezzo di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

aggiudicazione pagato da Francesco Tripodi, maggiorato degli oneri accessori (euro 134.485), ai sensi dell'art. 17, secondo comma, c.p.c..

P.q.m.

(-) accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo la causa nel merito, rigetta l'opposizione all'esecuzione proposta da Luigi Pasqua;

(-) condanna Luigi Pasqua alla rifusione in favore di Francesco Tripodi delle spese del primo grado di giudizio, che si liquidano nella somma di euro 13.630, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A. se dovuta, cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;

(-) condanna Luigi Pasqua alla rifusione in favore di Francesco Tripodi delle spese del giudizio di appello, che si liquidano nella somma di euro 14.517, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A. se dovuta, contributo unificato, cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;

(-) condanna Luigi Pasqua alla rifusione in favore di Francesco Tripodi delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 6.080, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A. se dovuta, contributo unificato, cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 9 settembre 2026.

Il Presidente
(Lina Rubino)

Corte di Cassazione - copia non ufficiale